

LiftD: Direttiva Ascensori (Direttiva 2014/33/UE), spiegato

La direttiva Ascensori impone agli ascensori installati in modo permanente negli edifici e ai componenti di sicurezza dell'allegato III i requisiti essenziali, con valutazione dell'organismo notificato e marcatura CE, a carico di installatori, fabbricanti e importatori. Si applica dal 20 aprile 2016; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/33/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	18 aprile 2014	Si applica dal	20 aprile 2016
Modificato da	Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 2014/33/UE nel proprio allegato I (l'articolo 37 della direttiva cita ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 e l'articolo 38, paragrafo 1, applica l'articolo 21 di tale regolamento alle misure correttive; entrambi i rinvii si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020, il cui articolo 39, paragrafo 1, punto 4, ha soppresso il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto dal 16 luglio 2021, mentre l'articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato dall'articolo 18 della direttiva, resta invariato); in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (da gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen) controlla gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori in quanto prodotti dal 1° dicembre 2018 in base alla legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell'8 gennaio 2026, § 2, n. 4, e § 9) e al decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026.

Date principali

26 febbraio 2014 La direttiva 2014/33/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 95/16/CE titolo e formula di firma dopo l'art. 49

18 aprile 2014 Entrata in vigore, art. 48, primo comma
il ventesimo
giorno successivo
alla
pubblicazione
nella GU L 96 del
29 marzo 2014

19 aprile 2016 Termine per gli art. 45, par. 1, e art. 48, secondo comma
Stati membri per
adottare e
pubblicare le
leggi di
recepimento; da
questa data si
applicano
direttamente
l'articolo 1,
l'articolo 2, punti
da 1 a 4, gli
articoli da 3 a 6,
15 e 16, l'articolo
19, paragrafi da 1
a 4, l'articolo 44,
l'articolo 45,
paragrafo 2,
l'articolo 49,
l'allegato I,
l'allegato III e le
parti indicate
degli allegati II e
da IV a XII

20 aprile 2016 Si applicano le art. 44, art. 45, par. 1, e art. 47
misure nazionali;
la direttiva
95/16/CE è
abrogata; gli
ascensori e i
componenti di
sicurezza

conformi alla
vecchia direttiva
e immessi sul
mercato prima di
tale data possono
ancora essere
messi in servizio
o messi a
disposizione, e i
certificati e le
decisioni degli
organismi
notificati rilasciati
in base ad essa
restano validi

28 novembre 2024 Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo V bis (articoli da 41 bis a 41 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026

art. 6, art. 11 e art. 12

30 maggio 2026 Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749; in Danimarca il decreto n. 491 del 28 maggio 2026 inserisce i §§ 11 a-11 c nel decreto sugli ascensori, designa la Erhvervsstyrelsen come autorità che rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 41 quater e prescrive che le

art. 11, par. 2; § 1, nr. 5, og § 2

informazioni e la
marcatatura di cui
all'articolo 41
quater, paragrafo
3, siano in
danese o in
inglese

20 gennaio 2027	La direttiva 2006/42/CE, cui rinviano i punti 1.1 e 5.1 dell'allegato I per i requisiti in materia di macchine, è abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine; i rinvii si intendono fatti a tale regolamento	art. 51, par. 2, e art. 54, come rettificato dalla rettifica nella GU L 169 del 4 luglio 2023
-----------------	--	---

Installatore dell'ascensore o fabbricante del componente di sicurezza

- Installatori: assicurare che l'ascensore sia stato progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'allegato I; fabbricanti: assicurare che il componente di sicurezza sia stato progettato e fabbricato in modo da soddisfare l'allegato I e da consentire all'ascensore in cui è incorporato di soddisfarlo. Entrambi devono eseguire una valutazione dei rischi e progettare in base ad essa.

art. 5, art. 7, par. 1, art. 8, par. 1, e allegato I, osservazione preliminare 3

- Installatori: assicurare che l'ascensore sia progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'allegato I. Fabbricanti: assicurare che il componente di sicurezza sia progettato e fabbricato conformemente all'allegato I e consenta all'ascensore in cui è incorporato di soddisfarlo. art. 5, art. 7, par. 1, art. 8, par. 1, e allegato I
- Eseguire una valutazione dei rischi dell'ascensore o del componente di sicurezza per determinare tutti i requisiti che si applicano e progettare e costruirlo tenendo conto di tale valutazione.

allegato I, osservazione preliminare 3

- Redigere la documentazione tecnica ed eseguire, o far eseguire, la pertinente procedura di valutazione della conformità: per gli ascensori una delle procedure dell'articolo 16 (esame UE del tipo di un ascensore modello ai sensi dell'allegato IV, parte B, o sistema di qualità approvato ai sensi dell'allegato XI, ciascuno seguito da ispezione finale, garanzia della qualità del prodotto o garanzia della qualità della produzione; verifica dell'unità ai sensi dell'allegato VIII; oppure garanzia totale della qualità con esame del progetto ai sensi dell'allegato XI), per i componenti di sicurezza una delle procedure dell'articolo 15 (esame UE del tipo ai sensi dell'allegato IV, parte A, con controlli casuali ai sensi dell'allegato IX o garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell'allegato VI, oppure garanzia totale della qualità ai sensi dell'allegato VII); ogni procedura prevede l'intervento di un organismo notificato.

art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, art. 15 e art. 16

- Redigere la documentazione tecnica dell'ascensore o del componente di sicurezza richiesta dalla procedura di valutazione della conformità scelta. art. 7, par. 2, e art. 8, par. 2
- Eseguire, o far eseguire, una valutazione della conformità da parte di un organismo notificato: per gli ascensori una procedura dell'articolo 16 (esame UE del tipo o esame del progetto, seguito da ispezione finale o garanzia della qualità, oppure verifica dell'unità); per i componenti di sicurezza una procedura dell'articolo 15 (esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure garanzia totale della qualità). art. 15 e art. 16
- Se la procedura ha dimostrato la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura modello dell'allegato II e gli elementi dell'allegato pertinente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e continuamente aggiornata, assicurare che accompagni l'ascensore o il componente di sicurezza e apporre la marcatura CE prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato ove l'articolo 19 lo richieda.

art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, art. 17 e art. 19

- Se la procedura ha dimostrato la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell'allegato II, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e mantenuta aggiornata, e assicurare che accompagni l'ascensore o il componente di sicurezza. art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, e art. 17
- Apporre la marcatura CE prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato ove l'articolo 19 lo richieda. art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, e art. 19
- Conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, ove applicabile, le decisioni di approvazione per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ascensore o del componente di sicurezza. art. 7, par. 3, e art. 8, par. 3

- Apporre sull'ascensore, o sul componente di sicurezza o sulla sua etichetta, un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione, nonché il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.

art. 7, par. 5, art. 7, par. 6, art. 8, par. 5, e art. 8, par. 6

- Fornire le istruzioni: per un ascensore le istruzioni del punto 6.2 dell'allegato I con i piani e gli schemi per l'uso normale, la manutenzione, l'ispezione, la riparazione, le verifiche periodiche e le operazioni di soccorso, oltre a un libretto per le riparazioni e le verifiche periodiche; per un componente di sicurezza le istruzioni del punto 6.1 dell'allegato I per il montaggio, il collegamento, la regolazione e la manutenzione; in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, in modo chiaro e intelligibile. In Danimarca la dichiarazione di conformità UE deve essere tradotta in danese e le istruzioni redatte in danese prima che un ascensore sia immesso sul mercato o messo in servizio (§ 9) e prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, messo a disposizione o messo in servizio (§ 10); per un componente di sicurezza le istruzioni di montaggio e di collegamento possono essere redatte in un'altra lingua dell'UE se l'impresa utilizza tale lingua come lingua di lavoro e chi installa o monta il componente la padroneggia (§ 10, seconda frase).

art. 7, par. 7, art. 8, par. 7, e allegato I, punto 6; § 9 og § 10

- Fabbricanti di componenti di sicurezza: mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto e delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti presenti sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, tenendo informati distributori e installatori. Installatori: se i rischi lo giustificano, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami e degli ascensori non conformi. art. 7, par. 4, e art. 8, par. 4
- Fabbricanti di componenti di sicurezza: mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. art. 8, par. 4
- Se i rischi lo giustificano, i fabbricanti sottopongono a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato e tengono un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, informandone distributori e installatori; gli installatori esaminano i reclami e tengono un registro dei reclami e degli ascensori non conformi. art. 7, par. 4, e art. 8, par. 4
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un ascensore o un componente di sicurezza immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme e, per un componente di sicurezza, ritirarlo o richiamarlo se opportuno; se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive adottate. Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile all'autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni i fornitori e i clienti dei componenti di sicurezza. art. 7, par. 8, art. 7, par. 9, art. 8, par. 8, art. 8, par. 9, e art. 13
- Se un ascensore o un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirare o richiamare il componente di sicurezza se opportuno e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 7, par. 8, e art. 8, par. 8
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.

art. 7, par. 9, e art. 8, par. 9

- Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. art. 13

Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell'edificio

- I mandatarî agiscono in base a un mandato scritto dell'installatore o del fabbricante che consenta loro almeno di tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, le eventuali decisioni di approvazione del sistema di qualità e la documentazione tecnica, di fornire su richiesta motivata informazioni e documentazione sulla conformità e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi. art. 9
- Agire esclusivamente in base a un mandato scritto dell'installatore o del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto. art. 9
- Tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, le eventuali decisioni di approvazione del sistema di qualità e la documentazione tecnica. art. 9, par. 2, lettera a)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato. art. 9, par. 2, lettere b) e c)
- I mandatarî non possono assumere l'obbligo di progettare, fabbricare, installare e collaudare conformemente all'allegato I né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi restano a carico dell'installatore o del fabbricante e non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere la presentazione all'organismo notificato della domanda di esame UE del tipo. art. 9, par. 1, e allegato IV, parte A, punto 2, e parte B, punto 2
- La persona responsabile dei lavori nell'edificio o nella costruzione e l'installatore devono fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie e adottare le misure appropriate per garantire il corretto funzionamento e l'uso sicuro dell'ascensore; i vani destinati agli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari al funzionamento e alla sicurezza dell'ascensore. art. 6; § 6 og § 8
- In veste di installatore, tenere informata la persona responsabile dei lavori nell'edificio o nella costruzione dei fatti necessari al corretto funzionamento e all'uso sicuro dell'ascensore e concordare con essa le misure che li garantiscono, compreso un vano libero da tubazioni, cavi o accessori non necessari all'ascensore. art. 6; § 6 og § 8
- Se la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un ascensore e quella responsabile della sua installazione e del suo collaudo non coincidono, la prima deve fornire alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari per un'installazione e un collaudo corretti e sicuri. art. 16, par. 2

Importatore di componenti di sicurezza

- Immettere sul mercato soltanto componenti di sicurezza conformi e, prima di farlo, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità dell'articolo 15, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE e i documenti richiesti e abbia applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme finché non sia reso conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. art. 10, par. 1, e art. 10, par. 2
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità, e assicurare che il componente sia accompagnato dalle istruzioni del punto 6.1 dell'allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro. art. 10, par. 3, e art. 10, par. 4
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 10, par. 3
- Assicurare che il componente di sicurezza sia accompagnato dalle istruzioni del punto 6.1 dell'allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro. art. 10, par. 4
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute finché il componente è sotto la propria responsabilità e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti presenti sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, tenendo informati distributori e installatori. art. 10, par. 5, e art. 10, par. 6
- Finché un componente di sicurezza è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. art. 10, par. 5
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami e tenere informati distributori e installatori di tale monitoraggio. art. 10, par. 6
- Se un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo se opportuno e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 10, par. 7
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE e delle eventuali decisioni di approvazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile all'autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti. art. 10, par. 8, art. 10, par. 9, e art. 13
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE e delle eventuali decisioni di approvazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 10, par. 8
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 10, par. 9

- Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. art. 13
- Se si immette sul mercato un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un componente già sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 8. art. 12

Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un componente di sicurezza, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dai documenti richiesti e dalle istruzioni del punto 6.1 dell'allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le proprie indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 11, par. 1, e art. 11, par. 2
- Finché il componente è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. art. 11, par. 3
- Se un componente di sicurezza messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 11, par. 4
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti. art. 11, par. 5, e art. 13
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi dei componenti di sicurezza messi a disposizione. art. 11, par. 5
- Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. art. 13
- Se si vende un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio oppure lo si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 12

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano un ascensore o un componente di sicurezza che presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la sicurezza dei beni, chiedono all'installatore di rendere l'ascensore conforme, oppure all'operatore interessato di rendere conforme il componente, di ritirarlo o di richiamarlo, entro un termine commisurato al rischio, ne informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, limitano o vietano l'immissione sul mercato o l'uso dell'ascensore o lo richiamano, oppure vietano o limitano la messa a disposizione del componente, lo ritirano o lo richiamano, e informano la Commissione e gli altri Stati membri; gli ascensori e i componenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. Le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell'organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, l'assenza di nome e indirizzo o delle indicazioni di identificazione o l'assenza delle istruzioni, devono cessare e in caso contrario comportano la limitazione o il divieto di uso o il richiamo dell'ascensore, oppure la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo del componente. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, il cui § 14 punisce con un'ammenda le violazioni dei §§ da 4 a 6 e da 8 a 10 o delle disposizioni della direttiva, e dalla legge danese sui prodotti, il cui § 37, comma 1, punisce con un'ammenda gli operatori economici che violano gli obblighi dei §§ 5, 7, da 10 a 17, 19 o 21, eludono il controllo dell'autorità di controllo o fanno un uso improprio della marcatura CE, e il cui § 37, comma 2, eleva la pena alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; gli ascensori sono l'area di prodotto n. 4 del § 2, comma 1, compresa nell'intervallo dei nn. da 1 a 11 e da 13 a 43 del § 2, comma 1, cui si applica il § 37, comma 2. Sono circostanze aggravanti il fatto che la violazione abbia creato un pericolo per la sicurezza o la salute, abbia causato un incidente con lesioni gravi o la morte, sia una recidiva o faccia parte di una violazione sistematica a fini di lucro. La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento della Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, è l'autorità di controllo degli ascensori e dei componenti di sicurezza in quanto prodotti dal 1° dicembre 2018.

art. 43, art. 38, art. 40 e art. 41; § 14; § 1; § 2, § 9 og § 37

Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia un ascensore che serve in modo permanente un edificio o una costruzione con una cabina accessibile, oppure uno dei sei componenti di sicurezza dell'allegato III, e che non si applichi alcuna esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, come il limite di velocità di 0,15 m/s, i montacarichi da cantiere o le scale mobili (articolo 1 e allegato III).
2. Stabilire il proprio ruolo: l'installatore assume la responsabilità dell'intero ascensore, il fabbricante quella di ciascun componente di sicurezza, e l'importatore o il distributore che rimarchia o modifica un componente ne diventa il fabbricante (articolo 2, punti da 6 a 10, e articolo 12).
3. Eseguire la valutazione dei rischi e progettare conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'allegato I, applicando l'allegato I della direttiva Macchine per i rischi che l'allegato I non disciplina, e utilizzare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale per la presunzione di conformità (articolo 5, articolo 14 e allegato I).
4. Scegliere la procedura di valutazione della conformità con un organismo notificato elencato in NANDO per la direttiva 2014/33/UE: articolo 16 per gli ascensori (ascensore modello con ispezione finale o garanzia della qualità, verifica dell'unità, oppure garanzia totale della qualità con esame del progetto) e articolo 15 per i componenti di sicurezza (esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure garanzia totale della qualità).
5. Per gli ascensori modello, specificare nella documentazione tecnica tutte le variazioni consentite con i valori massimi e minimi e, se progettazione e installazione sono separate, consegnare all'installatore i documenti necessari per un'installazione e un collaudo sicuri (articolo 16, paragrafi 2 e 3).
6. Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell'allegato II, come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell'Unione, e conservarla insieme alla documentazione tecnica e alle eventuali decisioni di approvazione per 10 anni (articoli 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 3, e 17).
7. Apporre la marcatura CE su ciascuna cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza o sulla sua etichetta prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato per le procedure di ispezione finale, verifica dell'unità e garanzia della qualità (articolo 19).
8. Indicare il numero di tipo o di serie e il proprio nome e indirizzo e fornire le istruzioni del punto 6.1 o 6.2 dell'allegato I, il libretto dell'ascensore e, in Danimarca, la traduzione danese della dichiarazione e le istruzioni in danese (articoli da 7, paragrafi da 5 a 7, e 8, paragrafi da 5 a 7; decreto 1540/2015, § 9 e § 10).
9. Predisporre la procedura per le misure correttive e le notifiche, il registro dei reclami se i rischi lo giustificano e la tracciabilità decennale di fornitori e clienti per i componenti di sicurezza (articoli 7, paragrafi 4 e 8, 8, paragrafi 4 e 8, 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 4, e 13).

Fonti

1. Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0033-20260530>
2. Direttiva 2014/33/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0033>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0033 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0033>
4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I che elenca la direttiva 2014/33/UE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, testo consolidato del 27 luglio 2026, articolo 51 che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20260727>
7. Regolamento (CE) n. 765/2008 sull'accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>
8. Ascensori, compresa la guida all'applicazione della direttiva Ascensori e gli orientamenti sulla transizione al regolamento sulle macchine (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/lifts_en
9. Kontrol med elevatorer og tovbåner (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner>
10. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>
11. Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540>
12. Bekendtgørelse nr. 491 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/491>
13. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/liftd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.